



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 002 del 26/02/2019 Sessione ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): Approvazione delle aliquote anno 2019 per la componente IMU.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18,30**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ONGARO Guido	SI	
2	CANTONI Pietro	SI	
3	MARCHESI Ernesto	SI	
4	GUERINI ROCCO Serafina	SI	
5	VAILATI CANTA Diego	SI	
6	URZI' Salvatore	SI	
7	MEDUGNO Silvia	NO	SI
8	CASTELLAZZI Ivano	SI	
9	MARCHESETTI Paolo	SI	
10	VESCOVI Omar	SI	
11	BOSELLI Renato	SI	

PRESENTI: **10**

ASSENTI: **1**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): Approvazione delle aliquote anno 2019 per la componente IMU.

(Delibera C.C. n° 002 del 26 Febbraio 2019)

RELAZIONA il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1° gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (Imposta Municipale Propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO atto che l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013 prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riconoscendo, alla successiva lettera g), la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, destinando in quest'ultimo caso il maggior gettito IMU al Comune stesso;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- L'applicazione della sola detrazione di € 200,00= per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- L'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- La riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75;
- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con la possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, lettera f), della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

DATO atto che con la Legge di Stabilità 2016 sono state previste le modifiche in materia di IMU, in particolare:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): le disposizioni valide per gli anni precedenti sono completamente abrogate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita la possibilità di uso gratuito ai seguenti casi: proprietari di un solo immobile oppure due, di cui uno è adibito ad abitazione principale del proprietario. Inoltre la condizione è che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso cat A/1 A/8 A/9. E' in ogni caso necessaria la presenza di un contratto registrato;
- **IMU terreni agricoli** esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola ed i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di € 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata altresì l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da Coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ad altri CD o IAP.
- **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- **IMU e TASI immobili locati a canone concordato** l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal comune una riduzione del 25%;
- **Esclusione macchinari imbullonati** dalla determinazione diretta delle rendite catastali dei gruppi D e E sono esclusi i macchinari, congegni, attrezzature, ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTA la Legge di Stabilità per il 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, per cui è sospesa l'efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l'anno 2015 (ad eccezione della Tari e delle entrate per servizi che prevedono tariffe);

CONSIDERATO che tale disposizione non è stata prorogata anche per il 2019-2021 e che pertanto è possibile per gli enti locali approvare il bilancio di previsione 2019-2021 contenente aumenti tributari;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 (Legge Bilancio 2019), n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata in G.U. serie generale al n. 302 del 31.12.2018;

VALUTATE le novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di IMU e TASI:

- **Comma 1092:** per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse A/1 A/8 A/9); il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- **Comma 705:** i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato dal 31.12.2018 al 28.02.2019 con Decreto del 7 Dicembre 2018 e pubblicato in G.U. serie generali N. 292 del 17.12.2018, e in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 17.01.2019 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 002 del 27.02.2018 con la quale si deliberava di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2018;

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 12 del 31.01.2019 con la quale si deliberava di riconferma aliquote IMU anno 2019;

RITENUTO pertanto di confermare le vigenti aliquote anche per l'anno 2019;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 12/07/2016;

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale - Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267;

Con voti **favorevoli 9, contrari 1 (Marchesetti), astenuti 0**, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Di confermare anche per l'anno 2019 le vigenti aliquote I.M.U., come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	ALiquOTA
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenza (CAT. A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	0,90%

2. Di confermare l'applicazione della sola **detrazione di € 200,00** quale stabilita dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
3. Di dare atto che le scadenze di versamento valide per la componente **IMU** per l'anno 2019:
- **PRIMA** rata: **16 giugno**;
 - **SECONDA** rata: **16 dicembre**;
4. Di Stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria in **€uro 454.260,00** (di cui 380.000,00 riferita all'anno 2019 ed €uro 74.260,00 derivante da attività controllo anni precedenti) da iscriversi nel Bilancio di previsione 2019/2021;
5. Di Allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2019/2021, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **favorevoli 9, contrari 1 (Marchesetti), astenuti 0**, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

6. Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to *Guido Ongaro*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori dr. Fabio*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del Comune il **_01 marzo 2019_** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, lì **_01 marzo 2019_**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori dr. Fabio*

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **___*****___**

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi **10** giorni dalla pubblicazione.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, lì **___*****___**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori dr. Fabio*

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, lì **_01 marzo 2019_**

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori dr. Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
